


27 marzo 2017

**EMENDAMENTI PRESENTATI DALLA SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI  
AL PROGETTO DI LEGGE:**

Modifiche alla Legge 23 novembre 2005 n. 170  
"Finanziamento dei partiti e movimenti politici"



Emendamento aggiuntivo del nuovo articolo 1

**Art. 1**

All'articolo 2 della Legge 23 novembre 2005 n. 170 "Finanziamento dei partiti e movimenti politici" è aggiunto il seguente comma:

**"L'Ufficio Segreteria Istituzionale, sentita la Contabilità di Stato, pubblica tempestivamente sul sito internet del Consiglio Grande e Generale l'importo annuo del finanziamento dello Stato spettante ai Partiti e Movimenti politici che ne hanno diritto."**

Emendamento aggiuntivo del nuovo articolo 2

**Art. 2**

Dopo il primo comma dell'articolo 4 della Legge 23 novembre 2005 n. 170 "Finanziamento dei partiti e movimenti politici" è aggiunto il seguente comma:

**"I Consiglieri indipendenti, di cui al comma 1, soggiacciono ai medesimi obblighi di documentazione, rendicontazione, conservazione e comunicazione contabile dei Partiti e Movimenti politici."**

Emendamento aggiuntivo del nuovo articolo 3

**Art. 3**

L'articolo 8, secondo comma, della Legge 23 novembre 2005 n. 170 "Finanziamento dei partiti e movimenti politici" è così sostituito:

**"L'Ufficio Segreteria Istituzionale pubblica tempestivamente sul sito internet del Consiglio Grande e Generale i bilanci d'esercizio dei Partiti e Movimenti politici, e contestualmente ne dà comunicazione agli organi di informazione, attraverso i canali previsti dall'amministrazione pubblica."**

**Art. 4**

**L'articolo 11 della Legge 23 novembre 2005 n. 170 "Finanziamento dei partiti e movimenti politici" è così sostituito:**

- “1. Ogni anno i bilanci dei Partiti e Movimenti politici vengono sottoposti a revisione contabile al fine di verificare se sono stati redatti con chiarezza ed in maniera corretta e se rappresentano in modo completo e veritiero la situazione patrimoniale ed i costi ed i ricavi intervenuti nell'anno.**
- 2. La revisione viene effettuata da un Collegio di tre revisori contabili estratti a sorte dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale tra i Revisori iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso la Segreteria di Stato per l'Industria e che non risultino membri del Congresso di Stato o del Consiglio Grande e Generale o di Organismi direttivi di Partiti e Movimenti politici.**
- 3. L'incarico di membro del Collegio ha durata biennale, a partire dal mese di maggio. Al fine di garantire la continuità di azione e di indirizzo del Collegio, solamente in occasione della prima estrazione l'incarico del primo membro estratto ha durata triennale.**
- 4. In caso di dimissioni, decadenza o morte in carica di un membro del Collegio dei Sindaci revisori, si procede con l'estrazione a sorte di un membro sostituto, il cui incarico termina in coincidenza con l'incarico del membro sostituto.**
- 5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2018, ai membri del Collegio si applica un compenso annuo complessivo pari ad Euro 3.400 per ogni membro, da imputarsi sul Capitolo "Fondo Autonomo per il Consiglio Grande e Generale.**
- 6. Il Collegio dei Sindaci revisori ha diritto di ottenere dai responsabili amministrativi e politici dei Partiti e Movimenti politici ovvero da chiunque ne sia in possesso le notizie ed i documenti necessari o utili alla revisione e può procedere ad accertamenti e controlli presso le sedi dei Partiti o Movimenti politici.**
- 7. Il Collegio dei Sindaci revisori ha accesso alle informazioni contabili relative ai Partiti e Movimenti politici sottoposti al proprio vaglio sia presso tutti gli Uffici della amministrazione pubblica che presso gli Istituti Finanziari sammarinesi, per il tramite della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.**
- 8. Il Collegio dei Sindaci revisori può emanare, nel rispetto delle norme e dei principi di contabilità generale, circolari interpretative e applicative in materia di redazione dei bilanci e tenuta delle scritture contabili dei Partiti e Movimenti politici di cui all'articolo 10 della presente legge, in particolare per quanto concerne la contabilizzazione dei finanziamenti privati diversi dalle donazioni in denaro, le operazioni contabili relative a fusione tra Partiti o comunque di Partiti o Movimenti politici confluenti in altri, la cessazione dell'attività.**
- 9. Le direttive, circolari e linee guida emanate dal Collegio dei Sindaci revisori sono trasmesse all'Ufficio Segreteria Istituzionale, che le pubblica tempestivamente sul sito del Consiglio Grande e Generale.**
- 10. La relazione conclusiva del Collegio viene notificata all'Ufficio Segreteria Istituzionale ed al Partito o Movimento politico interessato al quale è riconosciuta la facoltà di avanzare ricorso entro dieci giorni alla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica la quale decide inappellabilmente entro i successivi venti giorni.**
- 11. L'Ufficio Segreteria Istituzionale pubblica tempestivamente sul sito internet del Consiglio Grande e Generale la relazione conclusiva del Collegio dei Sindaci revisori,**



**nonché l'eventuale pronuncia della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica, e contestualmente ne dà comunicazione agli organi di informazione, attraverso i canali previsti dall'amministrazione pubblica.”.**

Emendamento aggiuntivo del nuovo articolo 5

#### **Art. 5**

**Il primo comma dell'art. 12 della Legge 23 novembre 2005 n. 170 “Finanziamento dei partiti e movimenti politici” è così sostituito:**

**“Qualora il Collegio dei Sindaci revisori rilevi violazioni della presente legge in materia di tenuta delle scritture contabili, deposito dei bilanci e norme di compilazione dei medesimi, mancato rispetto dei termini di presentazione, il finanziamento pubblico dell'anno successivo è ridotto, sulla base di criteri individuati dal Collegio, di tante mensilità a seconda della gravità dell'infrazione, sino al massimo della metà del finanziamento s  
rappresenti in modo completo e veritiero la situazione patrimoniale e i costi e i ricavi intervenuti nel corso dell'anno, il finanziamento pubblico dell'anno successivo è ridotto della metà. Nei casi di particolare gravità della violazione, ovvero di recidiva di violazioni ritenute meno gravi, il Collegio dei Sindaci revisori dispone la decurtazione dell'intero importo annuo del finanziamento.”.**

Emendamento aggiuntivo del nuovo articolo 6

#### **Art. 6**

**L'articolo 15 della Legge 23 novembre 2005 n. 170 “Finanziamento dei partiti e movimenti politici” è così sostituito:**

- “1. Chiunque ponga in essere atti in violazione dell'articolo 13 è punito con la prigionia di primo grado e l'interdizione di quarto grado dei diritti politici.**
- 2. Chiunque, avendo offerto contributi o utilità in violazione dell'articolo 13 confessi spontaneamente e utilmente il fatto è punito con la multa a giorni di terzo grado.**
- 3. In deroga all'articolo 54 del Codice Penale, i reati di cui all'articolo 13 della presente Legge si prescrivono in cinque anni.**
- 4. Sono fatte salve le altre sanzioni previste dal Codice Penale.”.**

Gli articoli 1 e 2 del Progetto di legge diventano conseguentemente articoli 7 e 8

Il Segretario di Stato  
Guerrino Zanotti

